Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 202

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 31 agosto 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 202 DEL 31 AGOSTO 1937-XV:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 46: **Società anonima Istituto italiano di credito fondiario, in Roma:** Elenco delle cartelle estratte il 3 e 4 agosto 1937-XV e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati del terremoto del 28 dicembre 1908, in Roma:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 2 agosto 1937-XV e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, in Roma:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 2 e 3 agosto 1937-XV e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Comune di Firenze:** Elenco delle obbligazioni del prestito fiorentino (emissione 1880) sorteggiate nella 115ª estrazione del 2 agosto 1937-XV e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società anonima strade ferrate secondarie meridionali, Napoli-Ottaiano e Circumvesuviana, in Napoli:** Obbligazioni 4 % sorteggiate il 15 giugno 1937-XV. — **Comune di Vado Ligure:** Cartelle del prestito civico 1926 sorteggiate il 15 luglio 1937-XV. — **Società anonima auto guidovie italiane, in Piacenza:** Obbligazioni sorteggiate il 4 agosto 1937-XV. — **Istituto di credito fondiario dell'Istria, in Pola:** Cartelle fondiarie sorteggiate nella 6ª estrazione del 2 agosto 1937-XV. — **Società anonima filature canape Giuseppe Turner e C., in Sarno:** Obbligazioni sorteggiate il 20 luglio 1937-XV. — **Banca nazionale del lavoro (gestione obbligazioni marmi di Carrara e Fivizzano), in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 7 agosto 1937-XV. — **Banca nazionale del lavoro (Sezione autonoma di credito fondiario), in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 2 agosto 1937-XV. — **Monte dei Paschi di Siena (Credito fondiario):** Obbligazioni sorteggiate il 2 e 3 agosto 1937-XV.

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 202 DEL 31 AGOSTO 1937-XV:

Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia: Bollettino mensile di statistica agraria e forestale — Agosto 1937-XV (Fascicolo 8).

LEGGI E DECRETI

LEGGE 7 giugno 1937-XV, n. 1444.

Modificazione dell'art. 16 della legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi 21 gennaio 1929-VII, n. 67.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'art. 16 della vigente legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi 21 gennaio 1929-VII, n. 67, è modificato come segue:

« Gli estratti di carne, i brodi condensati, le minestre preparate e i condimenti per brodi e per minestre, sono ammessi all'importazione. Sulla intera quantità di cloruro sodico, in essi contenuto, è dovuto, però, un diritto di monopolio in misura uguale al prezzo di vendita al pubblico del sale comune ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 luglio 1937-XV, n. 1445.

Modificazioni alle norme tecniche e disposizioni per la vendita di case in Messina, nonchè per l'utilizzazione del fondo di riserva dell'Ente edilizio di Reggio Calabria in nuove costruzioni di alloggi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico 19 agosto 1917, n. 1399, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 16 novembre 1921, n. 1705, convertito nella legge 13 aprile 1925, n. 473;

Visto il R. decreto-legge 4 settembre 1924, n. 1356, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto il R. decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2498, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898;

Vista la legge 22 dicembre 1932, n. 1774;

Visto il R. decreto-legge 25 marzo 1935, n. 640, convertito nella legge 23 dicembre 1935, n. 2471;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare nuove norme tecniche per la costruzione di edifici pubblici o di uso pubblico nei Comuni danneggiati da terremoti, e di adottare provvedimenti per lo sbaraccamento in Messina e Reggio Calabria;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli per l'interno, per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per il periodo di un triennio a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a consentire deroghe alle disposizioni dell'articolo 17 delle norme tecniche di edilizia per le località sismiche della 1ª e della 2ª categoria, approvate con R. decreto-legge 25 marzo 1935, n. 640, quando si tratti di costruzioni di edifici pubblici o di uso pubblico ed il Consiglio superiore dei lavori pubblici abbia dato parere conforme, da richiedersi per ogni singolo edificio.

Art. 2.

La vendita degli appartamenti nelle case costruite in Messina con i fondi di cui alla lettera *c)* dell'art. 17 del testo unico 19 agosto 1917, n. 1399, quando sia autorizzata a norma dell'art. 2 del R. decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2498, modificato con l'art. 3 della legge 22 dicembre 1932, n. 1774, può essere fatta a favore di persone che, pur non essendo iscritte negli elenchi di cui all'art. 6 del R. decreto-legge 4 settembre 1924, n. 1356, siano utenti degli appartamenti stessi in regola con il pagamento della relativa pigione, ovvero siano utenti di baracche.

Art. 3.

L'Ente edilizio di Reggio Calabria è autorizzato ad alienare i titoli costituenti il fondo di riserva di cui all'art. 28 del R. decreto-legge 16 novembre 1921, n. 1705, entro il limite di nominali lire tre milioni e quattrocentomila per investirne il ricavato in nuove costruzioni a norma delle disposizioni in vigore.

A decorrere dall'esercizio 1940 il predetto Ente sull'ammontare annuo dei fitti dovrà effettuare un accantonamento straordinario in misura non inferiore al 10 % fino a raggiungere l'integrale importo della somma ricavata dall'alienazione di titoli di cui al precedente comma.

La somma accantonata dovrà essere reimpiegata in titoli emessi o garantiti dallo Stato.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 luglio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 388, foglio 151. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 29 luglio 1937-XV, n. **1446**.

Abrogazione di norme circa l'assunzione, da parte dei Comuni, dell'esercizio diretto della distribuzione urbana dell'acqua dell'Acquedotto Pugliese.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 26 giugno 1902, n. 245, per la costruzione ed esercizio dell'Acquedotto Pugliese;

Visto il decreto Luogotenenziale 19 ottobre 1919, n. 2060, sulla istituzione dell'Ente autonomo per l'Acquedotto Pugliese, modificato e convalidato dalla legge 23 settembre 1920, n. 2365;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di assicurare il carattere unitario al complesso di opere costituenti l'Acquedotto del Sele;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per l'interno e col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono abrogati l'art. 8 della legge 26 giugno 1902, n. 245, e l'art. 19-*bis*, aggiunto al R. decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2060, con la legge 23 settembre 1920, n. 1365, di convalida e modifica dello stesso Regio decreto concernenti rispettivamente la facoltà data ai Comuni di assumere l'esercizio diretto per la distribuzione dell'acqua e l'autorizzazione con cessa ai Comuni medesimi di aumentare il prezzo dell'acqua ceduta ai privati.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1937 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 388, foglio 147. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 17 luglio 1937-XV, n. **1447**.

Conferimento della personalità giuridica alla Fondazione del « Vittoriale degli Italiani ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'atto stipulato in Roma il 5 maggio 1937-XV, con il quale viene costituita la Fondazione del « Vittoriale degli Italiani », mediante conferimenti da parte dello Stato Italiano e da parte del Comandante Gabriele d'Annunzio di Montenevoso;

Visto il R. decreto-legge 6 novembre 1930-IX, n. 1518, che approva la convenzione stipulata il 4 ottobre 1930-VIII fra lo Stato ed il Comandante Gabriele d'Annunzio, riguardante la donazione allo Stato stesso dei beni mobili ed immobili del Vittoriale;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di provvedere all'approvazione dell'atto suddetto ed al riconoscimento della Fondazione del « Vittoriale degli Italiani »;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto coi Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È riconosciuta, ad ogni effetto di legge, la Fondazione del « Vittoriale degli Italiani », costituita con l'annesso rogito in data 5 maggio 1937-XV, che, ai fini dei beni conferiti dallo Stato, è approvato e reso esecutorio.

La Fondazione ha personalità giuridica propria, restando ferme, per ciò che concerne i suoi beni ed in quanto applicabili, le disposizioni del R. decreto-legge 6 novembre 1930-IX, n. 1518.

Art. 2.

È approvato l'unito statuto della Fondazione del « Vittoriale degli Italiani » composto di 12 articoli.

L'art. 8 di detto statuto è modificato nei numeri 4°, 5° e 6° come segue:

4° Provveditore generale dello Stato.

5° Direttore generale delle accademie e delle biblioteche del Ministero dell'educazione nazionale.

6° Prefetto a disposizione del Vittoriale.

Art. 3.

Alla Fondazione è assegnato un contributo annuo da iscrivere nel bilancio della spesa del Ministero delle finanze.

Con decreti del Capo del Governo, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'educazione nazionale, sarà stabilita la misura di detto contributo.

Il Ministro per le finanze con propri decreti provvederà alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

La Fondazione è esente dall'imposta di ricchezza mobile per i redditi propri e da ogni tassa presente e futura per i beni che possiede, le rendite che percepisce e gli atti che compie nell'interesse proprio.

Ove tali atti siano soggetti a registrazione, sconteranno la tassa fissa minima di registro di L. 10.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 17 luglio 1937-XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *agosto* 1937 - *Anno XV*
Atti del Governo, registro 388, *foglio* 146. — MANCINI.

Posiz. n. 1472.
Rep. n. 4945.

Atto di erezione della Fondazione del « Vittoriale degli Italiani ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

L'anno millenovecentotrentasette (1937-XV), il giorno cinque (5) del mese di maggio in Roma nell'ufficio di S. E. il Ministro Segretario di Stato per la Grazia e Giustizia On. Cav. di Gr. Cr. Prof. Arrigo Solmi; dinanzi a me Dr Giovanni Massari all'uopo delegato con D. M. 561-IV in data 4 maggio 1937-XV (Allegato *D*) ed alla presenza dei testimoni signori: S. E. il Gr. Uff. Dott. Gaetano Cosentino, Presidente di Sezione di Corte di Cassazione, Capo di Gabinetto di S. E. il Guardasigilli, e S. E. il Cav. di Gr. Cr. Dott. Gaetano Azzariti, 1° Pres. di Corte d'Appello, sono comparsi:

1° Il Gr. Uff. Avv. Leopoldo Barduzzi, quale speciale procuratore di Gabriele d'Annunzio Principe di Montenevoso, fu Francesco, nato a Pescara, residente al Vittoriale degli Italiani in Gardone Riviera, e ciò per mandato 1° maggio 1937-XV, in autentica del Dr. Francesco Bonzanini, notaro in Salò, n. 3259 di repertorio, registrato in Salò il 1° maggio 1937-XV al n. 795, vol. II, con L. 23,40, legalizzato. (Allegato *A*);

2° Il Cav. di Gr. Cr. Domenico Bartolini, Provveditore Generale dello Stato, quale rappresentante dell'Amministrazione finanziaria — Patrimonio dello Stato — in virtù del decreto 4 maggio 1937-XV del Ministro delle Finanze, nel quale è fatta riserva di proporre un provvedimento di legge per il riconoscimento della « Fondazione » che col presente atto viene costituita: (Allegato *B*).

I comparenti, della cui identità personale e piena capacità giuridica io ufficiale rogante sono certo, concordemente dichiarano e stipulano:

1° E' costituita in Gardone Riviera con sede al Vittoriale degli Italiani, la Fondazione del « Vittoriale degli Italiani »;

2° Il patrimonio della Fondazione stessa viene costituito mediante i seguenti conferimenti:

a) lo Stato Italiano, Amministrazione Finanziaria (Patrimonio dello Stato), a mezzo del suo delegato e rappresentante Cav. di Gr. Cr. Domenico Bartolini, conferisce le attività tutte immobiliari e mobiliari formanti oggetto della donazione 22 dicembre 1923, rogito del notaio Arminio Belpietro che si richiama nella sua integrità, nonchè le nuove attività a tutt'oggi aggiunte o annesse o in corso di esecuzione o di formazione, e di cui all'atto di conferma e di integrazione di donazione 4 ottobre 1930, a rogito del Dr Francesco Zane, che pure si richiama.

Si dà atto a questo proposito che lo Stato ha curato acquisti di immobili e la esecuzione di opere del « Vittoriale », come risulta dagli atti relativi già noti alle parti.

Restano fermi i diritti personali di uso, di libera custodia e di direzione spettanti a Gabriele d'Annunzio, come da rogito 4 ottobre 1930 suindicato e sua approvazione legislativa.

Resta pure ferma — ben s'intende — la dichiarazione di « Monumento Nazionale » contenuta nel R. D. 28 maggio 1925, n. 1050, afferente alla universalità tutta delle attività immobiliari e mobiliari come sopra indicate, le quali vengono conferite alla Fondazione con vincolo di inalienabilità, anche ai sensi del R. D. L. 6 novembre 1930, n. 1518, convertito nella legge 27 dicembre 1930, n. 1807;

3° Gabriele d'Annunzio di Montenevoso, a mezzo del suo delegato rappresentante speciale Gr. Uff. Leopoldo Barduzzi, conferisce tutti i suoi diritti di autore per tutta la durata e l'ampiezza d'uso consentite dalle vigenti e future leggi, nazionali e straniere:

E ciò per tutte le sue opere edite e non edite, per ogni e qualsivoglia forma presente o futura, nota o non ancora conosciuta, di manifestazione o di uso, senza esclusione, e compresi i diritti di traduzione, adattamento, trasformazione e modificazione, e compresa pure la tutela e la rappresentanza del diritto morale, dopo l'alto conferente:

La cessione avviene nello stato di fatto e di diritto in cui tali opere si trovano, senza obbligo di garanzia da parte del conferente;

4° Per effetto di tale cessione la Fondazione ha il pieno ed esclusivo diritto di disporre, salvo i contratti in corso, delle opere cedute, edite o inedite, col solo obbligo di corrispondere il 90 % di quanto la Fondazione ricaverà dalla utilizzazione economica dei diritti di autore, in qualsiasi forma effettuata, all'autore o ai suoi aventi causa.

Gli aventi causa non potranno in nessun modo intralciare l'attività della Fondazione che resterà esclusivamente e insindacabilmente giudice dei modi, delle forme, dei corrispettivi di tali utilizzazioni.

Resterà del pari riservato esclusivamente alla Fondazione il giudizio sulla pubblicazione delle opere edite o inedite;

5° La Fondazione del « Vittoriale degli Italiani » sarà retta dallo statuto che si allega sotto *C*;

6° Richiesto io sottoscritto ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura a chiara ed intelligibile voce fattane alla continua presenza delle parti contraenti e dei testimoni, le quali da me interpellate e prima di sottoscriverlo hanno dichiarato di essere l'atto stesso conforme alla loro volontà.

Il presente atto consta di due fogli, dei quali cinque pagine complete, esso è stato scritto da persona di mia fiducia.

Arrigo Solmi - Leopoldo Barduzzi - Gaetano Cosentino, teste - Domenico Bartolini - Gaetano Azzariti - Giovanni Massari.

ALLEGATO *A*.

MANDATO SPECIALE.

Io sottoscritto Gabriele d'Annunzio di Montenevoso dichiaro di nominare come nomino il mio procuratore generale *ad negotia* avv. Leopoldo Barduzzi, anche a mio procuratore speciale, per gli scopi di cui in appresso:

A) intervenire in mia vece e rappresentanza all'atto di costituzione della Fondazione « Il Vittoriale degli Italiani » che io confido sarà eretta sotto gli auspici di S. M. il Re d'Italia Imperatore di Etiopia e l'alto patronato di S. E. Benito Mussolini, agli scopi e coi modi di cui allo schema di statuto, allegato sotto *A;*

B) apportare alla Fondazione medesima tutti i miei diritti di autore, per tutta la durata e l'ampiezza di uso consentiti dalle leggi, vigenti e future, nazionali e straniere.

E ciò per tutte le mie opere edite e non edite, per ogni e qualsivoglia forma, presente e futura, nota o non ancora conosciuta, di manifestazione o di uso, senza esclusione, e compresi i diritti di

traduzione, adattamenti, trasformazione e modificazione, e compresa pure la tutela e la rappresentanza del diritto morale, dopo di me conferente;

C) tale conferimento o cessione deve essere eseguita nello stato di fatto o di diritto in cui le mie opere si trovano, senza obbligo di garanzia da parte mia.

Per effetto di tale cessione la Fondazione avrà il pieno ed esclusivo diritto di disposizione, nei limiti dei contratti in corso, delle opere così cedute, edite o inedite, col solo obbligo di corrispondere il 90 % di quanto la Fondazione ricaverà dalla utilizzazione economica in qualsiasi forma, a me o miei aventi causa. Gli aventi causa non potranno in nessun modo intralciare le attività della Fondazione, che resterà esclusivamente giudice dei modi e delle forme di tale utilizzazione.

Resterà del pari riservato esclusivamente alla « Fondazione » il giudizio sulla pubblicazione di opere inedite, dopo di me.

La « Fondazione » sarà retta, come schema generale, dal progetto di statuto già accennato ed allegato sotto A) al presente atto.

Il mio procuratore speciale, avv. Leopoldo Barduzzi, è autorizzato ad introdurre od accogliere tutte quelle modificazioni o aggiunte che venissero ritenute necessarie od opportune dalle Alte competenti Autorità di Stato.

Dichiaro pure di nominare a membri a vita del Consiglio di Amministrazione della erigenda Fondazione del « Vittoriale degli Italiani » i signori Gian Carlo Maroni, sovraintendente al Vittoriale degli Italiani e il mio procuratore generale avv. Leopoldo Barduzzi.

Esprimo anche il mio desiderio che a segretario del Consiglio venga nominato il comm. Antonio Bruers, bibliotecario del Vittoriale.

Dichiaro inoltre di conferire al mio procuratore speciale avvocato Leopoldo Barduzzi tutte le facoltà, perchè, di accordo con le Alte Autorità di Stato provveda e deliberi per tutte quelle provvidenze che, pur non essendo considerate nella presente procura, si rendessero necessarie ed opportune per il raggiungimento dello scopo della creazione della Fondazione del « Vittoriale degli Italiani ».

Steso in triplice originale.

Al Vittoriale, aprile 1937 - Anno XV

Visto: *Gabriele d'Annunzio.*

Il primo maggio, 1937.

N. 3258 del repertorio notarile.

AUTENTICAZIONE DI FIRMA.

L'anno millenovecentotrentasette, il dì primo del mese di maggio (1-5-1937), anno XV, in Gardone Riviera, in una Sala del Vittoriale degli Italiani.

Certifico io sottoscritto dott. Francesco Bonzanini di dott. Angelo, notaio residente in Salò, inscritto nel Collegio notarile di Brescia, essere autografa la premessa firma di S. A. l'Ill.mo Comandante Gabriele d'Annunzio fu Francesco, Principe di Montenevoso, nato a Pescara, domiciliato a Gardone Riviera. Della cui personale identità e piena capacità giuridica io notaio sono certo, perchè apposta alla sovrastesa procura alla presenza mia e dei testi a me noti, idonei a sensi di legge, signori:

Maroni architetto Gian Carlo di Bortolo, sovrintendente del Vittoriale, nato ad Arco, domiciliato a Gardone Riviera, Maroni Italo di Bortolo, impiegato, nato ad Arco, domiciliato a Gardone Riviera.

Qui meco sottoscritti.

Gian Carlo Maroni, teste.

Italo Maroni, teste.

Dott. Francesco Bonzanini, notaio.

Visto per la legalizzazione della firma del sig. dott. Francesco Bonzanini, notaio in Salò.

Salò, 1° maggio 1937 - Anno XV

Il pretore: (firma illeggibile).

Registrato a Salò, il 1° maggio 1937-XV al n. 796, vol. 77. Esatte L. 23,40.

Il procuratore superiore: (firma illeggibile).

ALLEGATO A.

STATUTO.

Art. 1°

È costituita la Fondazione del « Vittoriale degli Italiani » sotto gli auspici di S. Maestà il Re d'Italia Imperatore d'Etiopia e l'Alto patronato di S. E. Benito Mussolini.

Art. 2°

La Fondazione ha sede in Gardone Riviera, al Vittoriale.

Art. 3°

La Fondazione ha per scopo:

A) di conservare alla memoria degli Italiani, in forma vivente di attività materiale e spirituale, nella sua consistenza attuale e nei suoi sviluppi futuri, il « Vittoriale degli Italiani », già dichiarato Monumento Nazionale;

B) di promuovere e diffondere in Italia e all'estero più profonda conoscenza dell'opera di Gabriele d'Annunzio, mediante le forme più appropriate, come le edizioni, rappresentazioni, volgarizzazioni o commenti, studi, letture e ogni altro modo che oggi o in futuro si ravvisasse atto allo scopo;

C) di curare la utilizzazione economica dei diritti d'autore dell'Opera di Gabriele d'Annunzio a quelle condizioni e corrispettivi che già risultano dall'atto di costituzione della preparata « Fondazione »;

D) di esercitare la più rigorosa sorveglianza nel futuro per la tutela e l'esercizio del diritto morale dell'Autore;

E) di concorrere con opportune iniziative artistiche e culturali e di accordo con le Autorità competenti allo sviluppo della Regione del Garda che fa corona al Vittoriale.

Art. 4°

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

A) dal conferimento da parte dello Stato Italiano delle attività tutte di cui alle donazioni ed atti integrativi già ricordati, a rogito dott. Arminio Belpietro in data 22-12-1923, e dott. Francesco Zane in data 4 ottobre 1930, che si allegano in copia sotto le lettere A e B in via esemplificativa, ferme le disposizioni tutte di cui al R. D. L. 28-5-1925, n. 1050, e del R. D. L. 6 novembre 1930, n. 1518.

Tali attività, di cui sarà eretto o completato l'inventario, conservano nella loro universalità carattere di « Monumento Nazionale » per ogni effetto, e sono conferite alla Fondazione con vincolo di inalienabilità anche a sensi dell'art. 2 della citata legge 6-11-1930. Spettano a Gabriele d'Annunzio di Montenevoso i diritti personali tutti di uso e di libera custodia e direzione che già Egli ebbe a riservarsi nelle donazioni sopra citate.

B) dal conferimento dei diritti di Autore spettanti a Gabriele d'Annunzio relativi a tutta la Sua Opera edita o inedita, per tutta la durata concessa dalle leggi presenti e future, nazionali o straniere e per tutte le forme note o ancora non note di uso, adattamenti, trasformazioni, traduzioni o altro, nulla escluso.

C) dai lasciti o donazioni eventuali.

D) da ogni altro provento eventuale non avente carattere di reddito continuativo.

Art. 5°

Le rendite della Fondazione sono costituite:

A) dai proventi del suo patrimonio;

B) dai proventi di quelle qualsiasi attività che saranno esercitate, sia con gestione diretta o a mezzo terzi;

C) da ogni altro eventuale reddito.

Art. 6°

La « Fondazione » ha per suo Alto Rettore, vita natural durante, Gabriele d'Annunzio di Montenevoso, il quale sarà assistito da un Consiglio di n. 5 membri, di cui n. 3 di nomina governativa, e n. 2 nominati a vita da Gabriele d'Annunzio.

Il Consiglio è assistito da un segretario secondo le norme dello erigendo regolamento interno della Fondazione.

Art. 7°

Venendo a mancare ai vivi (Dio tenga lontano il luttuoso evento) Gabriele d'Annunzio di Montenevoso, la « Fondazione » sarà retta esclusivamente dal Consiglio di cui sopra.

Art. 8°

Il primo Consiglio è costituito dai signori:

Gian Carlo Maroni, sovrintendente al Vittoriale;

Leopoldo Barduzzi, entrambi di nomina del Comandante d'Annunzio, e dei signori:

A)

B)

C)

di nomina governativa.

Art. 9°

In caso di vacanza di alcuno dei Membri di designazione di Gabriele d'Annunzio, questi potrà provvedere a sostituirlo, e dopo di lui, alla sostituzione provvederanno gli altri membri del Consiglio in carica.

Il Consiglio è presieduto dal Rettore e, dopo di lui, da un presidente scelto fra i membri di nomina governativa.

Art. 10°

Spettano all'Alto Rettore e per Esso ove del caso al Consiglio, l'amministrazione ordinaria e straordinaria della « Fondazione ».

Art. 11°

La esecuzione delle deliberazioni dell'Alto Rettore e del Consiglio e, in genere, la cura della conservazione ed ampliamento del Vittoriale, è affidata al Sovrintendente.

Art. 12°

L'Alto Rettore e il Consiglio delibereranno con apposito regolamento le norme organiche dei servizi della « Fondazione ».

Steso in triplice originale.

Visto: GABRIELE D'ANNUNZIO: 1° maggio 1937.

N. 3259 del repertorio notarile.

AUTENTICAZIONE DI FIRMA.

L'anno millenovecentotrentasette, il dì primo del mese di maggio (1°-5-1937), anno XV, in Gardone Riviera, in una sala del « Vittoriale degli Italiani ».

Certifico io sottoscritto dott. Francesco Bonzanini di dott. Angelo, notaio residente in Salò, inscritto nel Collegio notarile di Brescia, essere autografa la premessa firma di S. A. l'Ill.mo Comandante Gabriele d'Annunzio fu Francesco, Principe di Montenevoso, nato a Pescara, domiciliato a Gardone Riviera, della cui identità personale e piena capacità giuridica io notaio sono certo, perchè apposta al sovrasteso statuto alla presenza mia e dei testi a me noti, idonei a sensi di legge signori:

Maroni architetto Gian Carlo di Bortolo, sovrintendente del Vittoriale, nato ad Arco, domiciliato a Gardone Riviera;

Maroni Italo di Bortolo, impiegato, nato ad Arco, domiciliato a Gardone Riviera,

che si firmano con me notaio qui in fine ed a margine del primo foglio.

Gian Carlo Maroni, teste.
Italo Maroni, teste.
Dott. Francesco Bonzanini, notaio.

Visto per la legalizzazione della firma del sig. dott. Francesco Bonzanini, notaio in Salò.

Salò, 1° maggio 1937 - Anno XV

Il pretore: (firma illeggibile).

Registrato a Salò, il 1° maggio 1937-XV a n. 795-*bis*, vol. 77.

Esatte lire venti e 40/100 - II orig. (L. 20,40).

Il procuratore superiore: (firma illeggibile).

ALLEGATO *B*.

Segreteria, n. 560-IV - *Provveditorato Generale dello Stato.*

IL MINISTRO PER LE FINANZE

VISTO il R. D. 21 dicembre 1923, n. 3255, con il quale si autorizza lo Stato ad accettare la donazione, da parte del Comandante Gabriele d'Annunzio, della Villa denominata « Il Vittoriale » in Gardone Riviera;

VISTO il R. D. 28 maggio 1925, n. 1050, col quale « Il Vittoriale » in Gardone Riviera è dichiarato Monumento Nazionale;

Visto il R. D. L. 6 novembre 1930, n. 1518, col quale è stata approvata e resa esecutiva la convenzione stipulata il 4 novembre 1930-VIII concernente la conferma e la integrazione della donazione fatta con atto del 22 dicembre 1923 dal Comandante Gabriele d'Annunzio, Principe di Montenevoso, allo Stato Italiano per gli immobili costituenti « Il Vittoriale », con i mobili, libri, scritti, appunti, memorie, documenti ed epistolari politici, cimeli di guerra, oggetti d'arte, bronzi, argenterie, ceramiche, quadri, stoffe, tappeti, quanto insomma in esso esiste e quanto in seguito possa esservi apportato;

RITENUTO che devesi, stipulare tra lo Stato Italiano ed il Comandante Gabriele d'Annunzio un atto per istituire « La Fondazione del Vittoriale degli Italiani »;

RITENUTO che nell'atto deve intervenire anche il Ministero delle finanze (Patrimonio dello Stato);

CON RISERVA della successiva emanazione di apposito provvedimento di legge per il riconoscimento a tutti gli effetti de « La Fondazione del Vittoriale degli Italiani »;

Delega

il Cavaliere di Gran Croce Domenico Bartolini, Provveditore Generale dello Stato, a rappresentare l'Amministrazione finanziaria (Patrimonio dello Stato) nell'atto istitutivo de « La Fondazione del Vittoriale degli Italiani » e a conferire alla Fondazione stessa da parte dello Stato tutte le attività immobiliari e mobiliari formanti oggetto della donazione del 22 dicembre 1923, R. D. 21 dicembre 1923, n. 3255, e particolarmente specificate al terzo comma delle premesse, nonchè le nuove attività a tutt'oggi aggiunte o annesse o in corso di esecuzione eseguite in virtù dell'atto di conferma e di integrazione di donazione stipulato il 4 ottobre 1930-VIII di cui alle premesse e quant'altro formi compendio del Vittoriale, sia immobile che mobile.

Roma, addì 4 maggio 1937 - Anno XV

Il Ministro delle finanze: DI REVEL.

ALLEGATO *C*.

STATUTO

Art. 1°

E' costituita la Fondazione del « Vittoriale degli Italiani » sotto gli auspici di S. M il Re d'Italia Imperatore d'Etiopia e l'Alto patronato di S. E. Benito Mussolini.

Art. 2°

La Fondazione ha sede in Gardone Riviera, al Vittoriale degli Italiani.

Art. 3°

La Fondazione ha per iscopo:

a) di conservare alla memoria degli Italiani in forme viventi di attività materiale e spirituale, nella sua consistenza attuale e nei suoi sviluppi futuri, il Vittoriale degli Italiani, dichiarato « Monumento Nazionale » con R. D. 28 maggio 1925, n. 1050;

b) di promuovere e diffondere in Italia e all'estero la più profonda conoscenza dell'opera di Gabriele d'Annunzio, mediante le forme più appropriate, come le edizioni, rappresentazioni, volgarizzazione e commenti, studi, letture e ogni altro modo che oggi o in futuro si ravvisasse atto allo scopo;

c) di curare la utilizzazione economica dei diritti di autore dell'opera di Gabriele d'Annunzio a quelle condizioni e corrispettivi che già risultano all'atto di costituzione della « Fondazione »;

d) di esercitare la più rigorosa vigilanza per la tutela dell'esercizio del diritto morale dell'autore;

e) di concorrere con opportune iniziative artistiche e culturali e di accordo con le autorità competenti allo sviluppo della regione del Garda, che fa corona al Vittoriale.

Art. 4°

Il patrimonio della « Fondazione » è costituito:

a) dal conferimento da parte dello Stato Italiano delle attività tutte di cui alle donazioni e atti integrativi a rogito dott. Arminio Belpietro in data 22-12-1923 e dott. Francesco Zane in data 4 ottobre 1930, che si allegano in copia sotto le lettere *A*¹ e *B*¹, ed in via esemplificativa, ferme le disposizioni tutte di cui al R. D. L. 28-5-1925, n. 1050 e del R. D. L. 6 novembre 1930, n. 1518.

Tali attività di cui sarà eretto e completato l'inventario, conservano nella loro universalità carattere di « Monumento Nazionale », per ogni effetto, e sono conferite alla Fondazione con vincolo di inalienabilità, anche ai sensi dell'art. 2 del citato R. D. L. 6 novembre 1930, n. 1518.

Spettano a Gabriele d'Annunzio di Montenevoso i diritti personali tutti di uso e di libera custodia e direzione che già egli ebbe a riservarsi nelle donazioni sopra citate;

b) dal conferimento dei diritti di autore spettanti a Gabriele d'Annunzio, relativi a tutta la sua opera edita o inedita, per tutta la durata concessa dalle leggi presenti e future, nazionali e straniere, e per tutte le forme note o ancora non note di uso, adattamento, trasformazioni, traduzioni o altro, nulla escluso;

c) da lasciti e donazioni eventuali;

d) da ogni altro provento eventuale non avente carattere di reddito continuativo.

Art. 5°

Le rendite della « Fondazione » sono costituite:

a) dai proventi del suo patrimonio;

b) dai proventi di quelle qualsiasi attività che saranno esercitate, sia con gestione diretta o a mezzo terzi;

c) da ogni altro eventuale reddito.

Art. 6°

La Fondazione ha per suo Alto Rettore, vita natural durante Gabriele d'Annunzio di Montenevoso, il quale sarà assistito da un Consiglio composto da un presidente nominato da S. E. il Capo del Governo, e di n. 5 membri di cui n. 3 di nomina governativa e n. 2 nominati a vita da Gabriele d'Annunzio.

In considerazione delle finalità e della natura della « Fondazione » l'ufficio di presidente e di membro del Consiglio è gratuito.

Art. 7°

Venendo a mancare ai vivi (Dio tenga lontano il luttuoso evento) Gabriele d'Annunzio di Montenevoso, la « Fondazione » sarà retta esclusivamente dal Consiglio di cui sopra.

Le deliberazioni del Consiglio verranno prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.

Art. 8°

Il Consiglio è costituito dai signori:

1° S. E. Cav. di Gr. Cr. On. Prof. Arrigo Solmi, nominato con decreto in corso di S. E. il Capo del Governo.

2° Architetto Gian Carlo Maroni, sovrintendente al Vittoriale, e

3° Gr. Uff. Avv. Leopoldo Barduzzi entrambi di nomina del Comandante Gabriele d'Annunzio di Montenevoso,

e dei signori:

4° Cav. di Gr. Cr. Domenico Bartolini, Provveditore Generale dello Stato.

5° Gr. Uff. Dr Eduardo Scardamaglia, Direttore Generale delle Accademie e delle Biblioteche.

6° S. E. Comm. Giovanni Rizzo, prefetto a disposizione del Vittoriale.

Questi tutti di nomina governativa.

Il Rettore o chi lo sostituisce nomineranno il segretario della « Fondazione ».

Art. 9°

In caso di vacanza di alcuno dei membri di designazione di Gabriele d'Annunzio, questi potrà provvedere a sostituirlo e — dopo di lui — alla sostituzione provvederanno gli altri membri del Consiglio in carica, nel qual caso la nomina non si intenderà a vita.

Art. 10°

Spettano all'Alto Rettore e per esso, ove del caso, al Consiglio l'amministrazione ordinaria e straordinaria della « Fondazione ».

La tutela ed il controllo sulla « Fondazione » saranno esercitati dal Ministro delle Finanze.

Art. 11°

La esecuzione delle deliberazioni dell'Alto Rettore, del Consiglio e, in genere, la cura della conservazione ed ampliamento del Vittoriale, è affidata al sovrintendente.

Art. 12°.

L'Alto Rettore ed il Consiglio delibereranno con apposito regolamento le norme organiche per i servizi della « Fondazione » e così pure le eventuali modifiche al citato regolamento.

Arrigo Solmi.
Leopoldo Barduzzi.
Domenico Bartolini.
Gaetano Cosentino, teste.
Gaetano Azzariti.
Giovanni Massari.

N. 6150 Repertorio generale notarile e di registro.

Dott. Arminio Belpietro
notaio in Brescia, via Musei n. 26. Telefono 21-15.

Copia autentica dell'atto 22 dicembre 1923.

Donazione da parte di Gabriele d'Annunzio fu Francesco, al Demanio dello Stato.

In carta senza bollo ed esente da tassa spese perchè stipulato nell'interesse dello Stato.

N. 6150 di rep. gen. not.

DONAZIONE

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

L'anno millenovecentoventitre il giorno ventidue dicembre (1923 dicembre 22).

Essendo in comune di Gardone Riviera, frazione Gargnano nel Vittoriale di Gabriele d'Annunzio.

Davanti a Noi Comm. Dott. Arminio Belpietro, notaio residente in Rezzato inscritto presso il collegio notarile dei distretti riuniti di Brescia, Breno e Salò ed alla contemporanea presenza dei testi a me noti ed idonei signori:

S. E. Costanzo Ciano, del fu Raimondo, nato e domiciliato a Livorno.

Carlo Delcroix di Giuseppe, nato e domiciliato a Firenze.

Antonio Masperi fu avv. Francesco, nato e domiciliato a Brescia; si è costituito; da una parte

Gabriele d'Annunzio del fu Francesco, nato a Pescara, domiciliato a Gardone Riviera e dall'altra:

S. E. il Ministro a disposizione avv. Giovanni Giuriati del fu Domenico, nato e domiciliato a Venezia, debitamente autorizzato a rappresentare nel presente atto il Demanio dello Stato, come risulta dalla delega rilasciata dal Ministro delle Finanze in data di Roma 21 dicembre 1923, che in originale allego sotto *A*, che ho l'onore di personalmente conoscere, e rivestito della capacità giuridica richiesta i quali stipulano e convengono quanto segue:

Anzitutto Gabriele d'Annunzio dichiara quanto segue:

« Non soltanto ogni mia casa da me arredata, non soltanto ogni stanza, da me studiosamente composta, ma ogni oggetto da me scelto e raccolto nelle diverse età della mia vita fu sempre per me un modo di espressione, fu sempre per me un modo di rivelazione spirituale, come un qualunque dei miei poemi, come un qualunque dei miei drammi, come un qualunque mio atto politico o militare, come una qualunque mia testimonianza di dritta e invitta fede.

Per ciò ardisco offrire al popolo italiano tutto quel che mi rimane — e tutto quel che da oggi io sia per acquistare e per aumentare col mio rinnovato lavoro —, non pingue retaggio di ricchezza inerte ma nudo retaggio di immortale spirito.

Già vano celebratore di palagi insigni e di ville sontuose, io son venuto a chiudere la mia tristezza e il mio silenzio in questa vecchia casa colonica, non tanto per umiliarmi quanto per porre a più difficile prova la mia virtù di creazione e di trasfigurazione.

Tutto, infatti, è qui da me creato o trasfigurato.

Tutto qui mostra le impronte del mio stile, nel senso che io voglio dare allo stile. Il mio amore d'Italia, il mio culto delle memorie, la mia aspirazione all'eroismo, il mio presentimento della Patria futura si manifestano qui in ogni ricerca di linea, in ogni accordo o disaccordo di colori

Non qui risanguinano le reliquie della nostra guerra?

E non qui parlano o cantano le pietre superstiti delle città gloriose?

Ogni rottame rude è qui incastrato come una gemma rara La grande prora tragica della nave « Puglia » è posta in onore e in luce sul poggio, come nell'oratorio il brandello insanguinato del compagno eroico ucciso.

E qui non a impolverarsi ma a vivere son collocati i miei libri di studio, in così gran numero e di tanto pregio che superano forse ogni altra biblioteca di solitario studioso.

Tutto qui è dunque una forma della mia mente, un aspetto della mia anima —, una prova del mio fervore.

Come la morte darà la mia salma all'Italia amata, così mi sia concesso preservare il meglio della mia vita in questa offerta all'Italia amata ».

Tutto ciò premesso Gabriele d'Annunzio dona in modo assoluto ed irrevocabile al Popolo Italiano e all'Autorità dello Stato italiano per il quale accetta S. E. il Ministro a disposizione avv. Giovanni Giuriati, come sopra autorizzato.

Le case e le terre di sua proprietà situate in comune di Gardone Riviera in mappa ai numeri:

1829-*b*	Ett. 0.25.60	RL. 4.10
2169	0.07.80	3.66
2163	0.06.40	3.01
2152	0.02.30	
2167	0.05.50	2.92
2158	0.06.10	6.59
2155	0.01.10	
2154	0.01.40	
2159	0.03.10	1.64
2160	0.03.10	1.64
2150	0.30.70	24.56
2149	0.13.30	14.36
2147	0.26.40	4.22
2157	0.05.50	
2166	0.04.50	2.11
2797	0.38.42	41.49
2798	0.02.00	2.16
2145-*b*	0.61.30	66.20
2141-*b*	0.07.10	0.78
2197-*b*	0.00.10	
2497-*b*	0.01.80	0.46
2174-*b*	0.00.15	0.01
2496-*b*	0.06.35	2.67
774-*b*	0.10.60	0.26
1829-*a*	0.00.10	0.07
1829-*c*	0.01.80	0.29
1831	0.04.20	2.18
2172	0.03.60	0.47
Totale	Ett.	RL.

2148 casa di piani 2, vani 19, imp. L. 356,25.
2156 casa di piani 2, vani 8, imp. L. 187,50.

Detti immobili vengono donati con tutti i fissi ed infissi, colle pertinenze, coi diritti, colle servitù attive e passive, apparenti e non apparenti, alli medesimi spettanti, quali pervennero nel donante in forza dello istrumento 31 ottobre 1921 a mio rogito, e quali attualmente si trovano.

Insieme agli immobili Gabriele d'Annunzio, intende fare donazione di tutto il mobilio, libri, oggetti d'arte, bronzi, argenterie, quadri, tappeti, ecc. esistenti attualmente o che venissero in seguito portati al Vittoriale, dei quali verrà stesa nota a parte.

Gabriele d'Annunzio si riserva il diritto di usufrutto per tutta la sua vita degli immobili e dei mobili come sopra donati riservandosi la facoltà di recare ai fabbricati ed ai terreni tutte quelle modificazioni ed accessioni che crederà necessarie per un suo disegno di costruzione e di decorazione già prestabilito e già in parte eseguito.

La proprietà degli immobili donati si trasferirà nello Stato donatario da oggi, mentre il possesso lo conseguirà all'epoca del decesso « che Dio tenga lontano » del donatore, il quale intende riservarsi la libera custodia del « Vittoriale » senza alcuna specie di sorveglianza o di ingerenza statale fino alla sua morte.

Come documento d'una vita devota e come Monumento Nazionale — il Vittoriale — per volontà del donatore deve rimanere intatto e invariabile come all'epoca della definitiva trasmissione di possesso.

Rimane autorizzato il donatario alla trascrizione ed alla voltura del presente atto, presso i competenti Uffici, e le imposte e sovraimposte di qualsiasi natura che aggravano gli enti donati, staranno a carico dello Stato da oggi.

Le spese eventuali del presente atto si convengono a carico dello Stato.

Letto il presente atto da me notaio alle parti, le parti stesse dietro mia interpellazione lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e quindi si sottoscrivono coi testi e con me notaio qui di seguito e nei fogli intermedi, anche l'allegato venne letto.

Il presente con una postilla è scritto per la maggior parte da persona di mia fiducia sotto mia direzione, in poca parte di mia mano, occupa otto pagine.

Gabriele d'Annunzio — Giovanni Giuriati — Costanzo Ciano — Carlo Delcroix — Antonio Masperi — dott. Arminio Belpietro fu Bortolo, notaio.

Allegato A del n. 6150 di rep. del notaio Belpietro.

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO E DELLE TASSE

N. 94728 - Div. V. Roma, li 21 dicembre 1923.

Demanio dello Stato.

Donazione allo Stato della villa « Il Vittoriale » in Gardone Riviera, da parte di Gabriele d'Annunzio

a Sua Eccellenza avv. Giovanni Giuriati, Ministro a disposizione.

Delego V. E. in esecuzione di conforme deliberazione presa in data odierna dal Consiglio dei Ministri, e in relazione al conseguente Regio Decreto di autorizzazione, ad intervenire, per la formale accettazione da parte del Governo in nome e per conto del Demanio dello Stato, alla stipulazione dell'atto concernente la donazione fatta allo Stato dal Comandante Gabriele d'Annunzio della villa di sua proprietà in Gardone Riviera, denominata « Il Vittoriale ».

Per tale stipulazione, che avrà luogo nel sopraindicato Comune, con le clausole e forme che la E. V. stessa sarà per riconoscere opportune, vennero già impartite disposizioni telegrafiche all'Intendenza di Finanza di Brescia. I funzionari competenti si troveranno domani 22 in Gardone Riviera a disposizione della E. V.

Il Ministro: A. De Stefani.

Copia conforme al suo originale ed allegato nei miei rogiti oggi 24 aprile 1937-XV.

Dr. Arminio Belpietro.

Visto per la legalizzazione della firma del notaio dott. comm. Arminio Belpietro.

Brescia, 25 aprile 1937 - Anno XV

p. Il Presidente del Tribunale di Brescia:
Il cancelliere capo del.: Giordano Giordani.

In carta senza bollo ed esente da tasse e spese perchè stipulato nell'interesse dello Stato.

N. 10527 di Rep. - N. 3850 di Pos.

ATTO DI DONAZIONE

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Questo giorno di sabato 4 (quattro) del mese di ottobre dell'anno 1930 millenovecentotrenta - A. VIII.

Essendo in Gardone Riviera, nella Sala del Mappamondo al Vittoriale.

Avanti di me dott. Francesco Zane fu Giovanni notaro residente in Salò, ascritto al Collegio notarile di Brescia.

Alla presenza dei testimoni noti, idonei: Sua Eccellenza l'Avvocato Giovanni Giuriati fu Domenico, nato e domiciliato a Venezia, Presidente della Camera dei deputati e Sua Eccellenza l'Avvocato Augusto Turati fu Antonio, nato a Parma, domiciliato a Brescia, Segretario del Partito Nazionale Fascista,

sono comparsi:

il Comandante Gabriele d'Annunzio fu Francesco, Principe di Montenevoso, nato a Pescara, domiciliato a Gardone Riviera, agente in proprio,

e S. E. il Prof. Balbino Giuliano fu Angelo, Ministro della Educazione Nazionale, nato a Fossano (Cuneo) domiciliato a Roma, agente in quest'atto in rappresentanza dello Stato e delegato a rappresentare nella convenzione di cui in appresso anche l'Amministrazione Finanziaria (Patrimonio dello Stato) in conformità alla delega 27 settembre 1930 - anno VIII, Div. I, n. 54012 di S. E. il Ministro delle Finanze che in originale si allega al presente sotto *A* a formarne parte integrante sotto la lettera *A*.

Quali Comparenti, della cui identità personale e piena capacità giuridica io notaro sono certo, stipulano la seguente

CONVENZIONE

Per la inviolabile integrità del Vittoriale interamente donato, il Comandante Gabriele d'Annunzio Principe di Montenevoso ha dichiarato:

« Un inatteso raccostamento dell'arte di notaria e dell'arte di « poesia — che commentammo non senza sorriso allusivo al Purga-

« torio e a Ser Bonaggiunta e all'Angelo dell'astinenza —, produsse
« addì 22 dicembre 1923 per mano del notaro Arminio Belpietro, da
« Rezzato, un atto pubblico di donazione, che fu poi registrato in
« Brescia addì 3 gennaio 1924 al numero 2345. E per gran ventura
« ebbi testi Costanzo Ciano di Cortellazzo mio maestro di insidie not-
« turne è il mutilato Giovanni Giuriati mio destro braccio fiumano.

« Io donai allo Stato le case e le terre da me possedute nel co-
« mune di Gardone sul Garda con tutti i fissi ed infissi, con le per-
« tinenze, con i diritti, con le servitù attive e passive, apparenti
« e non apparenti, alli medesimi spettanti, quali pervennero nel do-
« natore in forza dello istrumento addì 31 ottobre 1921 a rogito del
« nominato notar Belpietro.

« Così anche donai le tutte suppellettili, interamente, senza eccet-
« tuarne veruna: e non soltanto quelle già collocate nelle mie case
« ma per quelle che di anno in anno io vado scegliendo e disponen-
« do e catalogando, per seguire e compire un disegno di decorazione
« interna premeditato in lunghi studii e destinato quindi a rimanere
« intatto secondo la mia volontà di studiosissimo artista che dichiaro
« e impongo accompagnando il dono.

« Io vivo e lavoro, e faccio musica, nella solitudine del Vittoriale
« donato; e dedico alle mie mura l'assiduo amore che mi lega alle
« pagine dei miei nuovi libri.

« Già nell'atto di Sir Arminio m'era riserbata ogni libertà nel
« continuo aumento delle mie suppellettili preziose e nella continua
« ricerca del meglio senza alcuna specie di ingerenza o sorveglianza
« statuale, senza cure di fortune e di angustie domestiche senza om-
« bre di giudizii e di servizii famigliari.

« In somma, come scrissi al mio Compagno d'armi e Capo del
« Governo Benito Mussolini, fin dal dicembre del 1923, io donai e
« dono il Vittoriale agli Italiani considerandolo un testamento d'ani-
« ma e di pietra, immuni per sempre da ogni manomissione e da
« ogni intrusione volgare.

« E fin da quel tempo diedi al mio proposito una forma nettis-
« sima. Non soltanto ogni mia casa da me arredata — io scrissi —
« non soltanto ogni stanza da me studiosamente composta, ma ogni
« oggetto da me scelto e raccolto nelle diverse età della mia vita
« fu sempre e per me un modo di espressione, fu sempre per me un
« modo di rivelazione spirituale, come uno dei miei poemi, come
« uno dei miei drami, come un qualunque mio atto politico e mi-
« litare, come una qualunque mia testimonianza di diritta e invitta
« fede.

« Per ciò m'ardisco offerire al popolo italiano tutto quel che mi
« rimane, e tutto quello che da oggi io sia per acquistare e per au-
« mentare col mio rinnovato lavoro: non pingue retaggio di ric-
« chezza inerte, ma nudo retaggio di immortale spirito. Già vano
« celebratore di palagi insigni e di ville sontuose io son venuto a
« chiudere la mia sobria ebrietà e il musicale mio silenzio in questa
« vecchia casa colonica, non tanto per umiliarmi quanto per porre
« a più difficile prova la mia virtù di creare e di trasfigurare.

« Tutto infatti è qui da me creato e trasfigurato.

« Tutto qui mostra le impronte del mio stile nel senso che io
« voglio dare al mio stile.

« Il mio amore d'Italia, il mio culto delle memorie, la mia aspi-
« razione all'eroismo, il mio presentimento della patria futura si è
« manifestato qui in ogni ricerca di linee, in ogni accordo o disac-
« cordo di colori.

« Non qui risanguinano le reliquie della nostra guerra?

« E non qui parlano e cantano le pietre superstiti delle città
« gloriose?

« Ogni rottame aspro è qui incastonato come una gemma rara.

« La grande prora tragica della nave « Puglia » è posta in onore
« e in luce sul poggio, come nell'oratorio il brandello sanguigno
« del capo di fanti ucciso.

« E qui non a impolverarsi ma a vivere son collocati i miei
« libri di studio, in così grande numero e di tanto pregio che supe-
« rano forse ogni altra biblioteca di ricercatore e di ritrovatore
« solitario.

« Tutto è qui dunque una forma della mia mente, un aspetto
« della mia anima, una prova del mio fervore.

« Come la morte darà la mia salma all'Italia amata così mi sia
« concesso preservare il meglio della mia vita in questa offerta
« all'Italia amata.

« Ma da poco la mia salma ha già la sua arca sul colle denomi-
« nato Mastio, in mezzo alle altre undici arche degli eroi miei pros-
« simi; e mi piace alzare verso la nobilissima Vicenza la mia gra-
« titudine per l'offerta d'ignudi e rudi sepolcri del sesto secolo cri-
« stiano. Anche da poco ho fondato il Teatro aperto, e ordinato le
« scuole, le botteghe, le officine a rimemorare e rinnovellare le tra-
« dizioni italiane delle arti minori. Batto il ferro, soffio il vetro,
« incido le pietre dure, stampo i legni con un torchietto che mi
« trovò Adolfo Piceno, colorisco le stoffe, intaglio l'osso e il bosso,
« interpreto i ricettari di Caterina Sforza, sottilizzo i profumi.

« Avendo io meco l'albero di poppa della nave di Tomaso Gulli,
« vo prolungando in pietra viva l'ossatura e il fasciame, così che
« lo scafo sembri addentrarsi nel poggio erboso mentre la prora
« si protende di là dai cipressi verso il giurato approdo.

« Nè occorre qui noverare le altre opere condotte dall'architetto
« Gian Carlo Maroni, anch'egli mio compagno d'armi ferito più
« volte e indomito che da nove anni sovrintende ai lavori del Vitto-
« riale e ne seconda e ne preserva l'unità e l'idealità.

« Come già donai tutto quel che ebbi, oggi dono con più grave
« sollievo tutto quel che ho acquistato e acquisto. E al Capo del Go-
« verno d'Italia domando che interamente egli accetti l'offerta intera,
« e la dichiari non riducibile e non alienabile in alcun modo e in
« alcun tempo, al cospetto dei vivi che si destano e dei morti che
« vegliano ».

Il Vittoriale: 7 settembre 1930.

GABRIELE D'ANNUNZIO.

« Qui, perfettamente rispondendo la nobiltà dell'una parte alla
« nobiltà dell'altra, lascio con ampia fiducia l'uomo di legge stipu-
« lare nel suo linguaggio la convenzione ».

Art. 1°

La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2°

Il Comandante Gabriele d'Annunzio conferma in ogni sua parte la donazione fatta coll'atto 22 dicembre 1923 a mezzo del notaro Arminio Belpietro, atto che si ha qui come letteralmente trascritto con esclusione, ben inteso, dei diritti di autore sulle opere letterarie da rimanere riservati al Comandante e suoi aventi causa e di quant'altro Egli possegga all'infuori del Vittoriale.

Art. 3°

In aggiunta agli immobili elencati nel menzionato atto Belpietro il Comandante Gabriele d'Annunzio dona in modo assoluto, irrevocabile e irriducibile al popolo Italiano e all'autorità dello Stato Italiano, per il quale accetta S. E. il Prof. Balbino Giuliano fu Angelo Ministro della Educazione Nazionale e delegato, *ut supra*, a rappresentare anche l'Amministrazione Finanziaria (Patrimonio dello Stato), i seguenti nuovi immobili — fabbricati e terreni — posti nel comune censuario e amministrativo di Gardone Riviera, nello stato di fatto, e di diritto in cui essi si trovano:

Mapp. n. 2800 (duemilaottocento) P. 3. V. 14, redd. imp. L. 1000;
2647 (duemilaseicentoquarantasette) P. 1, V. 1, redd. imp. L. 320;
1535-1, 1535-2 (millecinquecentotrentacinque sub uno e millecinquecentotrentacinque sub due) P. 2, V. 5, redd. imp. L. 80.
2165 (duemilacentosessantacinque) F. R. ett. 0.0470;
2171 (duemilacentosettantuno) F. R. ett. 0.01.50, R. L. 2.17;
942-C (novecentoquarantadue sub. C. 0.05.40, R. L. 6.21;
1014-A (millequattordici sub. A), ett. 0.02.99, R. L. 2.84;
1015-B (millequindici sub. B), ett. 0.0135, rend. L. 1.76;
1016-1 (millesedici sub. uno), F. R. ett. 0.02.30;
1016-2 (millesedici sub. due), F. R.;
1018 (millediciotto), ett. 0.0560, R. L. 7.28;
1329 (milletrecentoventinove) ett. 0.0360, R. L. 4.68;
1558-B (millecinquecentocinquantotto sub B), ett. 0.0015, R. L. 0.05;
2175-A (duemilacentosettantacinque sub. A), ett. 0.45.70, R. L. 66.27;
2801 (duemilaottocentouno), ett. 0.0420, rend. L. 6.09;
2170-A (duemilacentosettanta sub. A), ett. 0.0217, R. L. 3,15;
937-C (novecentotrentasette sub. C), ett. 0.0210, R. L. 1.60;
936-C (novecentotrentasei sub. C), ett. 0.2170, R. L. 17,36;
1517-D (millecinquecentodiciasette sub. D), ett. 0.0090, R. L. 0.01;
346 (trecentoquarantasei), ett. 0.0110, R. L. 0,13;
773 (settecentosettantratre) ett. 0.0440, R. L. 2.90;
2144 (duemilacentoquarantaquattro), ett. 0.0490, R. L. 1.96;
Mapp. n. 941-D (novecentoquarantuno sub. D), ett. 0.1320, R. L. 19.14;
Mapp. n. 2173 (duemilacentosettantatre), ett. 0.4850, R. L. 70,33;
Mapp. n. 1021 (milleventuno), ett. 0 0410, R. L. 5.33;
Mapp. n. 2799 (duemilasettecentonovantanove), ett. 0.0910, R. L. 13,19;

di complessivi ett. 1.8966 con la rendita censuaria complessiva di L. 232.45.

Art. 4°

Nella qualità come sopra, si impegna a fare eseguire dallo Stato Italiano i seguenti lavori di cui viene riconosciuta la assoluta necessità.

ALLEGATO B.

Muro di cinta	L. 400.000 —
Lastricato strada interna con cubi porfirici	» 10.000 —
A) Fondazione palcoscenico teatro	» 350.000 —
B) Costruzione officine	» 500.000 —
C) Completamento Nave Puglia	» 240.670 —
D) Sistemazione e inizio fondazione per la futura costruzione della tomba del Comandante e degli undici legionari	» 500.000 —
E) Portale S. Marco	» 250.000 —
Completamento Museo di guerra	» 500.000 —
Custodia per libri, scritti, oggetti e cimeli di guerra	» 150.000 —
Impreviste	» 99.330 —
Totale	L. 3.000.000 —

Art. 5°

Ai progetti relativi ai lavori di cui al precedente articolo ed alla loro esecuzione sarà provveduto in deroga alle norme fissate per l'esecuzione delle spese pubbliche su direttive impartite e da impartire dal Comandante Gabriele d'Annunzio il quale approverà anche tutti i progetti relativi. La redazione dei progetti, la direzione delle opere e la sovrintendenza alla conservazione del Monumento Nazionale sono affidate all'architetto Gian Carlo Maroni.

All'erogazione della spesa sarà provveduto su stati di avanzamento predisposti dalla Direzione dei lavori ed approvati dal competente Ufficio del Genio civile.

Art. 6°

Allo scopo di integrare le proprietà donate, nella qualità come sopra, si impegna ad acquistare a spese dello Stato i terreni iscritti ai seguenti numeri di mappa del comune censuario di Gardone Riviera.

ALLEGATO C.

Luppi Editta, mapp. n. 2175-B, mq. 410, fabbricati;
Castellini A., mapp. n. 2796, mq. 260;
Eredi Erculiani, mapp. n. 2170, mq. 6030;
Prebenda Parrocchiale, mapp. 1019, mq. 250;
Viganò Giuseppe, mapp. n. 2176, mq. 6940;
Ente Aut. Gardone R., mapp. n. 2197, mq. 4310;
» » » » » n. 2497, mq. 1110;
» » » » » n. 2498, mq. 560;
» » » » » n. 2140, mq. 1200;
» » » » » n. 2141, mq. 5340;
» » » » » n. 2138, mq. 2990;
» » » » » n. 1901, mq. 40;
Breda ing. G., mapp. n. 2203, mq. 7526 e casa colonica;
» » » » n. 2137;
» » » » n. 2826.

Per espresso volere delle parti contraenti la Torre di S. Marco o Darsena ed il terreno Opera Nazionale Combattenti in Gardone R., mapp. n. 941, mq. 5000 fanno parte integrale del Vittoriale.

Art. 7°

Di tutti gli immobili già donati col precedente contratto e di quelli compresi nel presente atto di donazione, nonchè di quelli indicati col precedente articolo 6° sarà fatto un apposito stato descrittivo particolareggiato da redigersi tra il Comandante e un suo delegato e due rappresentanti dello Stato che saranno designati rispettivamente uno dal Ministero delle Finanze, Provveditorato Generale dello Stato e l'altro dal Ministero dell'Educazione Nazionale, Direzione Generale Antichità e Belle Arti.

Per gli altri immobili da acquistare o costruire per integrazione della proprietà sarà provveduto colla stessa procedura man mano che saranno acquistati o costruiti.

Nello stesso modo sarà provveduto per le eventuali modificazioni che venissero apportate alla proprietà.

Art. 8°

Ad assicurare allo Stato il definitivo possesso di tutti i mobili, libri, scritti, appunti, memorie, documenti, ed epistolari politici, cimeli di guerra, oggetti d'arte, bronzi, argenterie, ceramiche, quadri, stoffe, tappeti, quanto insomma in esso esiste dei quali all'atto iniziale di donazione o successivamente apportati, si conviene tra le parti che sarà provveduto con apposito e minuto inventario da redigersi dai rappresentanti dei menzionati al precedente articolo 7 in esecuzione anche di quanto era stato convenuto nell'atto di donazione del 22 dicembre 1923.

Art. 9°

Di tutti gli immobili, mobili ed oggetti tutti donati come già nel precedente contratto di donazione il Comandante Gabriele d'Annunzio si riserva il diritto di usufrutto per tutta la sua vita, nonchè la facoltà di recare ai fabbricati ed ai terreni tutte quelle modificazioni ed accessioni che crederà necessario salvo a far risultare le modificazioni ed accessioni da apposito stato descrittivo o da inventario a seconda che si tratti di immobili o mobili come ai precedenti articoli 7 ed 8.

Art. 10°

Poichè in dipendenza di quanto convenuto nel precedente art. 9 il Comandante Gabriele d'Annunzio conserva il possesso degli immobili e dei mobili ed oggetti tutti donati allo Stato sua vita natural durante, Egli ne resta il libero custode.

Art. 11°

Il Comandante Gabriele d'Annunzio a sue spese curerà la manutenzione del Vittoriale e la conservazione degli oggetti in esso contenuti.

Le imposte e sovrimposte di qualsiasi natura che gravano o graveranno sugli immobili donati, sono e saranno a carico dello Stato, come pure tutte le spese e tasse cui sarà soggetto il presente atto e gli altri che in dipendenza dello stesso si dovessero stipulare.

A quest'atto si allegano a formare parte integrante i seguenti documenti rispettivamente sotto i numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

1° Elenco dei terreni e fabbricati (Vittoriale) compresi nella precedente donazione;

2° Elenco dei terreni acquistati dopo la prima donazione;

3° Elenco degli stabili ipotecati dal Banco di Roma;

4° Elenco delle spese sostenute per i lavori eseguiti dagli Uffici della Fabbrica del Vittoriale;

5° Elenco degli immobili da acquistare a complemento del Vittoriale;

6° Elenco dei lavori urgenti da eseguire;

7° Preventivo di spese per il completamento della R. N. Puglia.

Di quest'atto da me scritto su quattro fogli esenti da bollo, perchè l'atto è stipulato nell'interesse dello Stato, ho dato lettura, in uno con gli inserti allegati, presenti i testi, alle Parti che lo confermano in tutto, lo firmano sui primi tre fogli, sugli allegati e in calce al presente coi testi medesimi e con me notaro.

Lo scritto occupa tre fogli interi e una facciata a due linee del quarto.

Gabriele d'Annunzio — Balbino Giuliano — Giovanni Giuriati, teste — Augusto Turati, teste — dott. Francesco Zane fu Gio. notaro in Salò.

Registrato a Salò il 18 dicembre 1930 - Anno IX al n. 408, vol. 109, foglio 77. Esatte Lire cinquecentocinque.

Bollo L. 0,50, cassa not. L. 504,50. Totale L. 505,—.

Per volere del richiedente si sono omessi tutti gli allegati.

Copia conforme all'originale — col quale è stata riscontrata - qui esistente negli atti del defunto notaio Zane dott. Francesco.

Brescia, dall'Archivio notarile distrettuale, 25 aprile 1937 XV.

Il conservatore: dott. Antonio Pasini.

REGIO TRIBUNALE DI BRESCIA.

Si attesta l'autenticità della firma del sig. dott. Antonio Pasini cons. arch. naz.

Brescia, 2[illegible] aprile 1937 - Anno XV

p. Il presidente del Tribunale:

Il cancelliere capo delegato: Giordano Giordani.

ALLEGATO *D.*

Segreteria n. 561-IV.

PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 16 del R. D. 18 novembre 1923, n. 2440.
Visto l'art. 95 del Regolamento approvato con il R. D. 23 maggio 1924, n. 827;
Ritenuto che devesi stipulare tra lo Stato Italiano ed il Comandante Gabriele d'Annunzio un atto per istituire la Fondazione del « Vittoriale degli Italiani ».

Designa

quale ufficiale rogante dell'atto di erezione della Fondazione del « Vittoriale degli Italiani » il dott. Giovanni Massari, primo segretario presso il Provveditorato Generale dello Stato.

Roma, li 4 maggio 1937 - Anno XV

Il Ministro: DI REVEL.

REGIO DECRETO 29 aprile 1937-XV, n. **1448.**

Condono di punizioni disciplinari al personale militare della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 8 dello Statuto del Regno;
Visto il R. decreto 15 febbraio 1937-XV, n. 88, relativo al condono di pene disciplinari ad ufficiali e militari di truppa delle Forze armate dello Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia, per l'Africa italiana, per le finanze e per l'agricoltura e foreste;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È soppressa la lettera *c*) dell'art. 4 del R. decreto 15 febbraio 1937-XV, n. 88.

Art. 2.

La disposizione di cui alla lettera *c*) dell'art. 5 del R. decreto 15 febbraio 1937-XV, n. 88, è sostituita dalla seguente:
« *c*) dell'art. 6 del R. decreto 4 ottobre 1934-XII, n. 1794, relativo ai sottufficiali e militari di truppa della Regia aeronautica ».
Il presente decreto ha effetto dal giorno in cui è entrato in vigore il R. decreto 15 febbraio 1937-XV, n. 88.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — LESSONA — DI REVEL — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 388, *foglio* 136. — MANCINI.

REGIO DECRETO 25 giugno 1937-XV, n. **1449.**

Riconoscimento della cessione alla « Ferrotramviaria Società Anonima Italiana » delle concessioni delle ferrovie Bari-Barletta e Santo Spirito-Bitonto e dell'esercizio della tramvia Bari-Barletta.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto 19 giugno 1921, n. 966, mediante il quale fu approvata e resa esecutoria la convenzione 25 maggio 1921 per la concessione, alla Società Anonima Ferroviaria, della costruzione e dell'esercizio della ferrovia elettrica Santo Spirito-Bitonto;
Visto il Nostro decreto 13 gennaio 1927, n. 190, col quale venne approvato e reso esecutorio l'atto 16 dicembre 1926 aggiuntivo alla convenzione predetta;
Visto il Nostro decreto 17 dicembre 1925, n. 2358, col quale venne approvata e resa esecutoria la convenzione 5 dicembre 1925 per la concessione, alla Società Ferrovie economiche Bari-Barletta e diramazioni, della costruzione e dell'esercizio della ferrovia a trazione a vapore Bari-Barletta;
Visto il Nostro decreto 16 ottobre 1934, n. 1887, col quale venne approvato e reso esecutorio l'atto 15 ottobre 1934 aggiuntivo alla convenzione predetta;
Visto il decreto Ministeriale 19 settembre 1879, numero 68972/4087, col quale la Società generale dei tramways di Bruxelles venne autorizzata a costruire ed esercitare la tramvia Bari-Barletta sotto l'osservanza del capitolato annesso alla convenzione 31 ottobre 1878 stipulata tra la provincia di Bari e la Società stessa nonchè delle altre condizioni indicate nel decreto medesimo;
Ritenuto che alla Società generale dei tramways di Bruxelles è subingredita la Società Ferrovie economiche Bari-Barletta e diramazioni, attuale esercente della tramvia;
Visto il contratto in data 21 maggio 1937-XV a rogito del notar Masi di Roma registrato all'Ufficio atti pubblici di Roma il 3 giugno 1937 al n. 17124, libro 1°, vol. 559, con il quale la Società Ferrovie economiche Bari-Barletta e diramazioni e la Società Anonima Ferroviaria, entrambe in liquidazione, hanno ceduto alla Ferrotramviaria Società Anonima Italiana, con sede in Roma, la concessione, rispettivamente, della ferrovia Bari-Barletta, in corso di costruzione, e della ferrovia Santo Spirito-Bitonto, in esercizio, nonchè l'esercizio della esistente tramvia a vapore Bari-Barletta;
Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni e aggiunte;
Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per le comunicazioni e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

La Ferrotramviaria Società Anonima Italiana, con sede in Roma, è riconosciuta, alle condizioni di cui al contratto in data 21 maggio 1937-XV a rogito del notar Masi di Roma, concessionaria delle ferrovie Bari-Barletta e S. Spirito-Bitonto, nonchè esercente della tramvia Bari-Barletta in luogo, rispettivamente, della Società Ferrovie economiche Bari-Barletta e diramazioni e della Società Anonima Ferroviaria, entrambe in liquidazione, alle quali, per quanto riguarda le due anzidette ferrovie, deve ritenersi subentrata in tutti gli obblighi ed i diritti di concessione e, per quanto riguarda la tramvia, negli obblighi e nei diritti relativi all'espletamento dell'esercizio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 388, foglio 154. — MANCINI.

REGIO DECRETO 29 luglio 1937-XV, **n. 1450.**
Attuazione delle norme di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, nei riguardi del Regio politecnico di Torino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;
Veduta la legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1100;
Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;
Veduto il R. decreto 17 ottobre 1935-XIII, n. 1918, con il quale è stato aggregato il Regio Istituto superiore di architettura di Torino a quel Regio Istituto superiore di ingegneria, come Facoltà;
Veduto il R. decreto-legge 24 giugno 1937-XV, n. 1229;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' stabilita alla data del 1° luglio 1937-XV la decorrenza del nuovo ordinamento per quanto si attiene alle disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071, nei riguardi del Regio Istituto superiore d'ingegneria di Torino, il quale assume la denominazione di Regio Politecnico.

Art. 2.

Il Regio Politecnico di Torino è costituito dalle seguenti Facoltà:
di ingegneria;
di architettura.

Art. 3.

Il ruolo organico dei posti di professore di ruolo di ciascuna Facoltà per i quali, a norma del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071, la spesa viene posta a carico dello Stato, è stabilito come appresso:
Facoltà di ingegneria 16.
Facoltà di architettura 3.
Sono assegnati altresì al Politecnico per la Scuola di perfezionamento in ingegneria aeronautica annessa alla Facoltà d'ingegneria i due posti di professore di ruolo creati dal Consiglio d'amministrazione dell'Istituto d'ingegneria ai sensi dell'art. 2 della convenzione approvata con il R. decreto 23 ottobre 1924-II, n. 1727, e assegnati agl'insegnamenti di « aerodinamica » e di « motori per aeromobili ».
La spesa per i detti due posti rimane, a norma del R. decreto legge 19 aprile 1934-XII, n. 844, a carico del bilancio del Ministero dell'aeronautica. Per i detti due professori si applica il secondo comma dell'art. 100 del Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

Art. 4.

Sono consolidati in complessive annue L. 325.000 e devoluti allo Stato i contributi corrisposti al Regio Politecnico dagli Enti locali di cui al comma secondo dell'art. 1 del precitato R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071, in dipendenza della convenzione 4 settembre 1924-II approvata con il R. decreto 23 ottobre 1924-II, n. 1727.

Art. 5.

Lo Stato corrisponderà al Politecnico un contributo annuo di L. 903.470 pari alla differenza fra la somma di lire 1.463.970, importo complessivo dei contributi presentemente corrisposti in L. 1.138.970 dallo Stato medesimo e in lire 325.000 dagli Enti locali indicati al precedente articolo 4, e la somma di L. 560.500 importo medio della spesa per i 19 posti di professore di ruolo assegnati alle Facoltà ai sensi dell'art. 3 del presente decreto.
Inoltre per ogni posto di professore di ruolo che non risulti coperto lo Stato corrisponderà al Politecnico la somma annua di L. 29.500.

Art. 6.

Per i professori di ruolo del Regio Politecnico, che passano a carico dello Stato, l'onere della pensione sarà ripartito fra il Regio Politecnico e lo Stato in proporzione dello ammontare degli stipendi dall'uno e dall'altro rispettivamente corrisposti.

Art. 7.

Per effetto del presente decreto:
a) è soppresso il n. 14 della tabella *B* annessa al Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, mentre la tabella *A* del Testo unico medesimo è integrata del nuovo contributo che lo Stato deve corrispondere al Regio Politecnico a norma dell'art. 5 del presente decreto;
b) la tabella *D* annessa al predetto Testo unico è integrata con le seguenti indicazioni:
« Regio Politecnico di Torino:
a) Facoltà di ingegneria . . . . posti di ruolo 16.
b) Facoltà di architettura . . . » » » 3.
Nella Scuola di perfezionamento in ingegneria aeronautica annessa alla Facoltà di ingegneria vi sono inoltre due posti di professore di ruolo a carico del Ministero dell'aeronautica, riservati agli insegnamenti dell'« aerodinamica » e dei « motori per aeromobili » (R. decreto-legge 19 aprile 1934-XII, n. 844) ».

Art. 8.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dal presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

BOTTAI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 388, foglio 139. — MANCINI.

REGIO DECRETO 29 luglio 1937-XV, n. 1451.

Attuazione delle norme di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, nei riguardi del Regio politecnico di Milano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduto il R. decreto-legge 4 ottobre 1934-XII, n. 1683;

Veduta la legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1100;

Veduto il R. decereto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;

Veduto il R. decreto-legge 24 giugno 1937-XV, n. 1229;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' stabilita alla data del 1° luglio 1937-XV, la decorrenza del nuovo ordinamento per quanto si attiene alle disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071, nei riguardi del Regio Istituto superiore d'ingegneria di Milano, il quale assume la denominazione di Regio Politecnico.

Art. 2.

Il Regio Politecnico di Milano è costituito dalle seguenti Facoltà:

di ingegneria;

di architettura.

Art. 3.

Il ruolo organico dei posti di professore di ruolo di ciascuna Facoltà per i quali, a norma del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071, la spesa viene posta a carico dello Stato, è stabilito come appresso:

Facoltà di ingegneria 20;

Facoltà di architettura 4.

Art. 4.

Sono consolidati in complessive annue L. 1.075.000 e devoluti allo Stato i contributi corrisposti al Regio Politecnico dagli Enti locali di cui al comma secondo dell'articolo 1 del precitato R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071, in dipendenza della convenzione 14 giugno 1935-XIII, approvata con il R. decreto 4 luglio 1935-XIII, n. 1568.

Art. 5.

Lo Stato corrisponderà al Politecnico un contributo annuo di L. 645.780 pari alla differenza fra la somma di lire 1.353.780, importo complessivo dei contributi presentemente corrisposti in L. 278.780 dallo Stato medesimo e in lire 1.075.000 dagli Enti locali indicati al precedente art. 4, e la somma di L. 708.000 importo medio della spesa per i 24 posti di professore di ruolo assegnati alle Facoltà ai sensi dell'art. 3 del presente decreto.

Inoltre per ogni posto di professore di ruolo che non risulti coperto lo Stato corrisponderà al Politecnico la somma di L. 29.500 annue.

Art. 6.

Per effetto del presente decreto:

a) è soppresso il n. 13 della tabella *B* annessa al Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, mentre la tabella *A* del Testo unico medesimo è integrata del nuovo contributo che lo Stato deve corrispondere al Politecnico a norma dell'art. 5 del presente decreto:

b) la tabella *D* annessa al predetto Testo unico è integrata con le seguenti indicazioni:

« Regio Politecnico di Milano:

a) Facoltà di ingegneria . . . . posti di ruolo 20

b) Facoltà di architettura . . . » » » 4 ».

Art. 7.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dal presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

BOTTAI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1937 - Anno XV

Atti del Governo, registro 388, foglio 140. — MANCINI.

REGIO DECRETO 8 luglio 1937-XV, n. 1452.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio istituto tecnico inferiore di Agnone.

N. 1452. R. decreto 8 luglio 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene eretta in ente morale la Cassa scolastica del Regio istituto tecnico inferiore di Agnone e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 agosto 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 14 luglio 1937-XV, n. 1453.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola tecnica commerciale e dell'annessa Regia scuola di avviamento professionale a tipo commerciale di Santa Margherita Ligure.

N. 1453. R. decreto 14 luglio 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene eretta in ente morale la Cassa scolastica della Regia scuola tecnica commerciale e dell'annessa Regia scuola di avviamento professionale a tipo commerciale di Santa Margherita Ligure, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 agosto 1937 - Anno XV

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 25 agosto 1937-XV.

Costituzione del Consiglio tecnico dell'Opera nazionale Dopolavoro.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 6 della legge 24 maggio 1937-XV, n. 817, portante modificazioni alle norme sull'ordinamento dell'Opera nazionale Dopolavoro;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla nomina dei componenti il Consiglio tecnico consultivo dell'Opera medesima, per il biennio 1937-XV-1938-XVI;

Su proposta del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, presidente dell'Opera nazionale Dopolavoro;

Decreta:

Il Consiglio tecnico dell'Opera nazionale Dopolavoro è costituito come appresso:

Parini Piero, membro designato dal Ministero degli affari esteri;

Giovenco dott. Giuseppe, membro designato dal Ministero dell'interno;

Scardamaglia dott. Edoardo, membro designato dal Ministero dell'educazione nazionale;

Sorrentino avv. Luigi, membro designato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Carnevali dott. Emanuele Filiberto, membro designato dal Ministero delle corporazioni;

Pompei dott. Mario, membro designato dal Ministero per la cultura popolare;

Balella prof. Giovanni, membro designato dalla Confederazione fascista industriali;

Cianetti on. Tullio, membro designato dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria;

Usai on. Ettore, membro designato dalla Confederazione fascista degli agricoltori;

Angelini on. Franco, membro designato dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura,

Racheli on. Mario, membro designato dalla Confederazione fascista dei commercianti;

Del Giudice on. Riccardo, membro designato dalla Confederazione fascista lavoratori del commercio;

Parisi on. Alessandro, membro designato dalla Confederazione fascista delle aziende del credito e delle assicurazioni;

Landi on. Giuseppe, membro designato dalla Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e delle assicurazioni;

Pavolini on. Alessandro, membro designato dalla Confederazione fascista dei professionisti ed artisti.

Il Consiglio durerà in carica fino al 31 dicembre 1938-XVII.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 agosto 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(3026)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 25 agosto 1937-XV.

Costituzione del collegio dei sindaci dell'Opera nazionale Dopolavoro per l'esercizio 1937-XV.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 12 della legge 24 maggio 1937-XV, n. 817, portante modificazioni alle norme sull'ordinamento dell'Opera nazionale Dopolavoro;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla nomina dei componenti il collegio dei sindaci dell'Opera medesima per l'anno 1937-XV:

Su proposta del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, presidente dell'Opera nazionale Dopolavoro;

Decreta:

Il Collegio dei sindaci dell'Opera nazionale Dopolavoro, per l'esercizio 1937-XV, è costituito come appresso:

Pantaleo rag. Giuseppe (membro effettivo),
Paganelli rag. Viscardo (membro supplente),
in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Colosimo rag. Eugenio (membro effettivo),
Contino dott. Aldo (membro supplente),
in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Aloj rag. Francesco (membro effettivo),
Giunti dott. Athos (membro supplente),
in rappresentanza del Ministero delle corporazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 agosto 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(3027)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni ha inviato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 25 agosto 1937-XV, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 3 giugno 1937-XV, n. 1381, che approva la convenzione modificativa di quelle in data 3 novembre 1925, 26 ottobre 1928 e 27 novembre 1934, per l'esercizio dei servizi marittimi sovvenzionati del gruppo D (Isole Eolie), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 agosto 1937-XV, n. 191.

(3034)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 172

Media dei cambi e dei titoli
del 27 agosto 1937-XV.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	94,65
Francia (Franco)	71,25
Svizzera (Franco)	436,30
Argentina (Peso carta)	5,72
Austria (Shilling)	3,5791
Belgio (Belga)	3,199
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,33
Danimarca (Corona)	4,2255
Germania (Reichsmark)	7,6336
Jugoslavia (Dinaro)	43,70
Norvegia (Corona)	4,7560
Olanda (Fiorino)	10,4825
Polonia (Zloty)	358,50
Romania (Leu)	13,9431
Svezia (Corona)	4,88
Turchia (Lira turca)	15,102
Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing)	5,6264
Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing)	16,92
Rendita 3,50% (1906)	73,90
Id. 3,50% (1902)	71,725
Id. 3,00% (Lordo)	52,775
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	73,275
Rendita 5% (1935)	94,075
Obbligazioni Venezie 3,50%	89,30
Buoni novennali 5% Scadenza 1940	101,90
Id. Id. 5% - Id. 1941	102,025
Id. Id. 4% - Id. 15 febbraio 1943	93,05
Id. Id. 4% - Id. 15 dicembre 1943	92,675
Id. Id. 5% - Id. 1944	98,75

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio di note fra l'Italia e l'Estonia per la modifica degli accordi firmati il 6 ottobre 1936.

Il 26 agosto 1937 si è proceduto tra il Ministro per gli affari esteri, Conte Galeazzo Ciano, ed il Ministro dell'Estonia, S. E. J. Leppik, ad uno scambio di note per la modifica dell'art. 15 dell'Accordo italo-estone per regolare gli scambi commerciali tra i due Stati ed i pagamenti relativi, firmato a Roma il 6 ottobre 1936.

(3035)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Nomina del rappresentante della Federazione nazionale fascista dei commercianti di ferro, metalli, macchine e derivati, nella Commissione incaricata di esaminare le domande di importazione di materiali radioelettrici.

Con decreto del Ministro per le comunicazioni in data 26 luglio 1937-XV il comm. Mario Cambi è stato nominato membro della Commissione incaricata di esaminare le domande d'importazione di materiali radioelettrici, in rappresentanza della Federazione nazionale fascista dei commercianti di ferro, metalli, macchine e derivati.

(3036)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di depositi e prestiti di Collio Val Trompia (Brescia) in liquidazione.

Nella seduta tenuta il 23 agosto 1937-XV, dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di depositi e prestiti di Collio Val Trompia (Brescia) in liquidazione, il sig. Zanardelli Benedetto fu Giuseppe è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

(3037)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria di Biancavilla (Catania).

Nella seduta tenuta il 22 agosto 1937-XV, dal Comitato di sorveglianza della Cassa agraria di Biancavilla (Catania), il sig. comm. avv. Luigi Rapisarda è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

(3038)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI MILANO

Graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visto il bando di concorso in data 10 febbraio 1936 per 12 posti di medico condotto nella provincia di Milano;

Visti gli atti rassegnati dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto Ministeriale 16 febbraio 1937, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in data 20 febbraio 1937, n. 43;

Visti gli articoli 23 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La graduatoria dei concorrenti al suddetto concorso è approvata. Essa risulta nel modo seguente:

1.	Bianchi dott. Paolo	75,41 su 100
2.	Pieragostini dott. Giovanni	74,16 »
3.	Balestri dott. Eugenio	73,12 »
4.	Condò dott. Nunziato	69,99 »
5.	Frizzi dott. Leopoldo	69,91 »
6.	Sampietro dott. Vincenzo	69,16 »
7.	Venere dott. Ugo	69,05 »
8.	Berardi dott. Eugenio	68,62 su 100
9.	Scalfi dott. Umberto	68,55 »
10.	Paladino dott. Giacomo	68,33 »
11.	Giacobbi dott. Innocente	67,49 »
12.	Barbieri dott. Tito	66,95 »
13.	Fiorelli dott. Giuseppe	66,50 »
14.	Calligaris dott. Bernardo	66,45 »
15.	Soncini dott. Giuseppe	65,98 »
16.	Bidone dott. Lorenzo	65,87 »
17	Secondi dott. Benedetto	65,66 »
18.	Sulmonetti dott. Pompeo	65,37 »
19.	Mugnoz dott. Eledi	65,21 »
20.	Pinelli dott. Luigi	64,78 »
21.	Barboni dott. Ubaldo	63,96 »
22.	Di Odoardo dott. Edoardo	63,90 »
23.	Vessia dott. Francesco	63,62 »
24.	Mattana dott. Emilio	62,99 »
25.	Provasi dott. Giuseppe	62,62 »
26.	Coppola dott. Vito	62,55 »
27.	Corti dott. Mario	62,50 »
28.	Caporaletti dott. Mario	62,40 »
29.	Perolari dott. Santino	62,30 »
30.	Biasi dott. Pietro	62,15 »
31.	Nannei dott. Alberto	62,05 »
32.	Astorri dott. Palmiro	62 — »
33.	Calegari dott. Leopoldo	61,90 »
34.	Paltrinieri dott. Guglielmo	61,75 »
35.	Pollzzi dott. Alessandro	61,70 »
36.	Riccamboni dott. Giuseppe	61,24 »
37.	Achille dott. Piero	60,82 »
38.	Caratozzolo dott. Annunziato	60,41 »
39.	Cristante dott. Felice	60,33 »
40.	Biraghi dott. Oreste	60,30 »
41.	Bargellini dott. Mariano	60,20 »
42.	Bergonzi dott. Carlo	60,10 »
43.	Motta dott. Giulio	60,05 »
44.	Moschiari dott. Francesco	60 — »
45.	Peviani dott. Aldo	59,16 »
46.	Loriga dott. Andrea	59,10 »
47.	Da Pozzo dott. Ulrico	58 — »
48.	Tomassi dott. Decio	57,91 »
49.	Tassi dott. Lemo	57,80 »
50.	Borzani dott. Aleardo	57,50 »
51.	Benzi dott. Tarcisio	57,40 »
52.	Bonomi dott. Quintiglio	57,25 »
53.	Faggi dott. Alessandro	57,18 »
54.	Mascheroni dott. Onorato	57,10 »
55.	Cairone dott. Alfredo	57,05 »
56.	D'Alessandro dott. Pietro	57 — »
57.	Baronio dott. Achille	56,90 »
58.	Carcuro dott. Michele	56,85 »
59.	De Bona dott. Giuseppe	56,70 »
60.	Di Paola dott. Vincenzo	56,60 »
61.	Mancioli dott. Giorgio	56,50 »
62.	Miglierina dott. Riccardo	56,45 »
63.	Sammartini dott. Pier Franco	56,30 »
64.	Cantagalli dott. Valentino	56,24 »
65.	Cesana dott. Aldo	56,16 »
66.	Pregadio dott. Gaetano	56,12 »
67.	Lombardozzi dott. Pasquale	56,05 »
68.	Nicora dott. Giuseppe	56 — »
69.	Rantzer dott. Ionas	55,90 »
70.	Trotter dott. Leonardo	55,74 »
71.	Besozzi dott. Giancarlo	55,66 »
72.	Rodotà dott. Pompilio	55,58 »
73.	Vitalone dott. Vito	55,16 »
74.	Genetti dott. Giuseppe	54,90 »
75.	Jacono dott. Giovanni	54,81 »
76.	Arbore dott. Luigi	53,83 »
77.	Serafini dott. Casimiro	53,33 »
78.	Calise dott. Aniello	52,91 »
79.	Cocucci dott. Ferdinando	52,82 »
80.	Fucci dott. Costantino	52,74 »
81.	Monfardini dott. Renzo	52,60 »
82.	Pietropolli dott. Charnet Giorgio	52,43 »
83.	Vitale dott. Giovanni	52,33 »
84.	Botta dott. Giuseppe	52,21 »
85.	Brighatti dott. Francesco	52,10 »
86.	Cecchini dott. Nazzareno	51,90 »
87.	Faldella dott. Giuseppe	51,75 »
88.	Tagliabue dott. Cesare	51,64 »
89.	Calvano dott. Umberto	51,50 »
90.	Dolcini dott. Carlo	51,39 »

91. Ranieri dott. Antonio . . . . . . 51,30 su 100
92. Turri dott. Luigi . . . . . . 51,22 »
93. Vigentini dott. Marino . . . . . 51,16 »
94. Falconi dott. Mario . . . . . 51,14 »
95. Benincori dott. Angelo . . . . . 51,11 »
96. Beneventi dott. Rocco . . . . . 51,08 »
97. Cornalba dott. Gaetano . . . . . 51,04 »
98. Vigo dott. Alessandro . . . . . 51 — »
99. Maggi dott. Gian Vincenzo . . . . 50,93 »
100. Vigliero dott. Placido . . . . . 50,83 »
101. Bassi dott. Riccardo . . . . . 50,78 »
102. Predaroli dott. Tommaso . . . . . 50,63 »
103. Neri dott. Francesco . . . . . 50,50 »
104. Ottolenghi dott. Franco . . . . . 50,44 »
105. Petazzi dott. Guglielmo . . . . . 50,38 »
106. Pizzorno dott. Michele . . . . . 50,23 »
107. Isoli dott. Angelo . . . . . 50,21 »
108. Spissu dott. Tito . . . . . 50,16 »
109. Antico dott. Giuseppe . . . . . 50,13 »
110. Biraghi dott. Arnaldo . . . . . 50,08 »
111. Dameno dott. Francesco . . . . . 50,04 »
112. Erba dott. Carlo . . . . . 50 — »
113. Faccone dott. Antonio . . . . . 49,99 »
114. Fonda dott. Domenico . . . . . 49,79 »
115. Perini dott. Gio Batta . . . . . 49,68 »
116. Vecchio dott. Angelo . . . . . 49,60 »
117. Baccheroni dott. Francesco . . . . 48,74 »
118. Ciocca dott. Carlo . . . . . 48,63 »
119. Crisarà dott. Alessandro . . . . . 48,50 »
120. Di Francesco dott. Orazio . . . . . 48,45 »
121. Mettifogo dott. Giuseppe . . . . . 48,36 »
122. Pasqualigo dott. Lorenzo . . . . . 48,23 »
123. Pittari dott. Giuseppe . . . . . 48,20 »
124. Bazzani dott. Giuseppe . . . . . 48,17 »
125. Baratta dott. Angelo . . . . . 48,12 »
126. Giudici dott. Franco . . . . . 48,08 »
127. Bianchi dott. Franco . . . . . 48,05 »
128. Mantellini dott. Arrigo . . . . . 48,03 »
129. Bresciano dott. Bernardino . . . . 48 — »
130. Frattini dott. Domenico . . . . . 47,90 »
131. Romano dott. Salvatore . . . . . 47,81 »
132. Sforza dott. Francesco . . . . . 47,50 »
133. Specchio dott. Ciro . . . . . 47,35 »
134. Zicolillo dott. Ruggero . . . . . 47,21 »
135. Pellegrini dott. Marcellino . . . . 46,66 »
136. Rapone dott. Raffaele . . . . . 46,50 »
137. Torrone dott. Pietro . . . . . 46,33 »
138. Brunasso dott. Antonio . . . . . 46,24 »
139. Di Stefano dott. Salvatore . . . . . 46,19 »
140. Smirne dott. Alfonso . . . . . 46,15 »
141. Fraschini dott. Pompeo . . . . . 46,09 »
142. Nanni dott. Giordano . . . . . 46 — »
143. Lembo dott. Vittorio . . . . . 45,41 »
144. Zopegni dott. Arnaldo . . . . . 45,36 »
145. Ghirarduzzi dott. Aldo . . . . . 45,31 »
146. Miele dott. Romualdo . . . . . 44,58 »
147. Napolitano dott. Pauro . . . . . 44,50 »
148. Pavia dott. Napoleone . . . . . 44,37 »
149. Senise dott. Ottavio . . . . . 44,26 »
150. Viapiano dott. Decio Bruto . . . . . 44,16 »
151. Ciccia dott. Rosario . . . . . 43,74 »
152. Barbera dott. Luigi . . . . . 42,96 »
153. Beltramini dott. Leone . . . . . 42,91 »
154. Buniva dott. Ettore . . . . . . 42,81 su 100
155. Judica dott. Carmelo . . . . . 42,75 »
156. Vosa dott. Pasquale . . . . . 42,60 »
157. Della Cioppa dott. Salvatore . . . . 41,90 »
158. Gariboldi dott. Emilio . . . . . 41,76 »
159. Brambilla dott. Giovanni . . . . . 41,55 »
160. Brambilla dott. Cesare . . . . . 41,33 »
161. Cremonesi dott. Carlo . . . . . 39,99 »
162. Esposito dott. Michele . . . . . 38,33 »
163. Iuculano dott. Guglielmo . . . . . 37,08 »

La suestesa graduatoria verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonchè per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati, verrà comunicata ai concorrenti nella parte riguardante per ognuno, ed avrà valore per sei mesi dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Milano, addì 31 luglio 1937 - Anno XV

Il prefetto: MARZANO.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Veduto il proprio decreto in data 31 corrente, che approva la graduatoria del concorso per 12 posti di medico condotto nella provincia di Milano;

Considerato che per le sedi prescelte in ordine di preferenza dai candidati: Venere dott. Ugo, Scalfi dott. Umberto, Giacobbi dott. Innocente, Barbieri dott. Tito, Florelli dott. Giuseppe, Secondi dott. Benedetto, vengono dichiarati vincitori altri concorrenti, che precedono in graduatoria i su nominati stessi;

Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1936-XIV, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto per le sedi per ciascuno a fianco indicate:

1. Bianchi dott. Paolo Milano;
2. Pieragostini dott. Giovanni - Milano;
3. Balestri dott. Eugenio - Milano;
4. Condò dott. Nunziato - Sesto San Giovanni;
5. Frizzi dott. Leopoldo - Desio;
6. Sampietro dott. Vincenzo - Cesano Maderno;
7. Berardi dott. Eugenio - Bovisio;
8. Paladino dott. Giacomo - Varedo;
9. Calligaris dott. Bernardino - Marcallo e Mesero;
10. Soncini dott. Giuseppe - Sovico;
11. Bidone dott. Lorenzo - Brembio;
12. Sulmonetti dott. Pompeo - Mairago.

I podestà dei Comuni interessati sono incaricati della esecuzione del presente decreto, a norma e per gli effetti di cui all'art. 56 del citato R. decreto 11 marzo 1936.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e per otto giorni consecutivi all'Albo pretorio della Prefettura ed a quello dei Comuni interessati.

Milano, addì 31 luglio 1937 - Anno XV

Il prefetto: MARZANO.

(2777)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.